

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1841 DEL 09/07/2025**

Proposta n. 1922 del 09.07.2025

**STRUTTURA PROPONENTE:**

**SC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

**Dott. Alberto Ramo**

**OGGETTO: Liquidazione ferie non fruite ex dipendente matr. xxx171.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa, nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Dr.ssa Gigliola Zaniboni	
Il Responsabile del procedimento	Dr Alberto Ramo	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

## IL DIRETTORE SC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18.01.2023 con la quale è stato approvato l'atto aziendale dell'ARES Sardegna;

**VISTA** la deliberazione n. 30 del 01.02.2023 e successivi atti integrativi del Direttore Generale ARES avente ad oggetto "Organizzazione aziendale a seguito dell'adozione definitiva dell'atto aziendale;

**DATO ATTO** che ai sensi della deliberazione n. 122 del 30.05.2023 è stato individuato quale Direttore in via provvisoria della SC Amministrazione del Personale il Dirigente amministrativo dr. Alberto Ramo;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonché il D.lgs. 101/2018;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**PREMESSO** che:

- la dipendente, matr. xxx171, ha intrattenuto con ARES Sardegna rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con decorrenza dal 01/07/2025 (ultimo giorno di lavoro: 30/06/2025), il rapporto di lavoro si è risolto per inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 56, comma 5 del CCNL Comparto Sanità 02/11/2022;
- a seguito dell'evento estintivo del rapporto di lavoro, la dipendente si è trovata, per cause non imputabili alla sua volontà e alla capacità organizzativa del datore di lavoro, nell'impossibilità di fruire dei giorni di ferie residui maturati negli anni 2022-2023-2024-2025.

**DATO ATTO** che la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, in particolare l'art. 5 comma 8, introduce la disposizione relativa al divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi della fruizione delle ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, anche in caso

di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

**RICHIAMATI** i pareri prott. nn. 40033 del 08/10/2012 e 94806 del 09/11/2012, rispettivamente del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espressi in relazione all'applicazione del dispositivo di legge succitato;

**EVIDENZIATO** che i pareri richiamati escludono espressamente dall'ambito di applicazione dell'art. 5 c. 8 della L. n. 135 del 07/08/2012 le situazioni di cessazione dal servizio in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell'amministrazione;

**RICHIAMATA**, altresì, la pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. che ha recentemente statuito che le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio e la Carta dei diritti fondamentali UE *“devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”* e ciò a prescindere dal titolo di cessazione del rapporto di lavoro (Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Sentenza n. 218/2022 del 18/01/2024);

**CONSIDERATO** quindi che la giurisprudenza di legittimità e comunitaria, nonché la prassi amministrativa e la magistratura contabile, convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro;

**PRECISATO** che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente sono monetizzabili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge nonché dalle conseguenti disposizioni applicative;

**APPURATO** che dagli esiti dell'istruttoria effettuata dalla S.C. Amministrazione del Personale si evince che la richiedente non ha fruito delle ferie in questione per ragioni non riconducibili alla sua volontà, in considerazione delle risultanze rilevabili dal sistema di rilevazione presenze e della documentazione acquisita.

Per i motivi illustrati in premessa

## **DETERMINA**

- 1) DI LIQUIDARE** all'ex dipendente matr. n. xxx171 l'importo complessivo pari ad Euro 9.037,39 (euro novemilatrentasette/39) lordi a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, da erogare con il primo cedolino utile dopo l'adozione del presente provvedimento;
- 2) DI COMUNICARE** la presente determina alla SC Amministrazione del Personale per l'adozione degli adempimenti conseguenti;
- 3) DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute – ARES.

**IL DIRETTORE DELLA SC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**

Dott. Alberto Ramo

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

*Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute – ARES dal 09/07/2025 al 24/07/2025*

*Il Dirigente Responsabile della pubblicazione o suo delegato*

*Delegato: \_\_\_\_\_*